

2.1. Riferimenti alle Convenzioni e alle Dichiarazioni in tema di diritti umani e educazione

I documenti presentati presentano nella maggior parte dei casi ripetuti riferimenti alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, alla Convenzione Culturale Europea, alla Carta Sociale Europea, alla Convenzione Europea del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

Queste convenzioni sono citate come documenti essenziali di tutela e promozione dei diritti umani e del diritto di educazione visto nelle sue differenti sfaccettature in particolare, come si legge dalla Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare 1401 del 1999, del diritto alla dignità, all'uguaglianza e alla tolleranza, alla libertà delle persone senza distinzione di razza, religione, sesso, nazionalità, origini etniche, status sociale, opinione politica, lingua o età; si invita ad agire pacificamente, senza ricorso alla violenza psicologica, a rispettare le opinioni, la privacy, la vita personale o familiare delle altre persone, a mostrare solidarietà per i diritti degli altri, a rispettare le religioni altrui senza fomentare odio o fanatismi ma promovendo la tolleranza, a rispettare l'ambiente e usare con moderazione le risorse energetiche nell'interesse delle generazioni future.

Il primo documento da richiamare è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata e proclamata dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. La Dichiarazione assieme al Patto Internazionale sui diritti economici sociali e culturali e al Patto Internazionale sui diritti civili e politici (con i due Protocolli opzionali) costituisce il Codice Internazionale dei diritti umani ed è considerata fonte primaria di tutela dei diritti. Il diritto enunciato nell'articolo 26 della Dichiarazione proclama:

«1.Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2.L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della

personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3.I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere d'istruzione da impartire ai loro figli¹».

Come si legge da questo articolo, l'istruzione smette di essere concepita come funzionale agli obiettivi politici di formazione e indottrinamento del suddito e vuole, invece, promuovere la crescita personale del soggetto e garantirgli il diritto dell'educazione, diritto che diventa così, in un certo senso, il fondamento degli altri diritti umani.

Per passare da enunciazioni di principio a espressioni dotate di cogenza normativa è necessario attendere i due Patti, quello per i diritti economici, sociali e culturali, e quello per i diritti civili e politici, approvati dall'assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1966 ma entrati in vigore nel 1976. L'articolo 13 comma 1 del Patto sui diritti economici sociali e culturali afferma:

«1.Gli stati firmatari di questo Patto riconoscono il diritto di ciascun individuo all'educazione. Essi convengono sul fatto che l'educazione deve essere finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e che debba rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'educazione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare effettivamente ad una società libera e deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi e incoraggiare le iniziative delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace».

Lo stesso articolo nei successivi commi 2, 3 e 4 sottolinea la necessità che l'istruzione primaria sia obbligatoria e accessibile gratuitamente per tutti e che la secondaria e universitaria sia accessibile a tutti coloro che sono considerati idonei secondo il principio di eguaglianza. Inoltre è ribadita la libertà dei genitori di scegliere la scuola per i propri figli e di curarne l'educazione religiosa e morale in conformità con le proprie convinzioni.

¹ *Universal Declaration of Human Rights* adopted and proclaimed by the General Assembly of the United Nations on the Theut Day of December 1948, New York, United Nations 1950.

L'articolo 14 comma 1 dello stesso Patto internazionale, riferendosi all'articolo precedente, sostiene la necessità che ogni Stato si adegui affinché l'istruzione obbligatoria e gratuita per tutti sia concretamente e efficacemente garantita:

«Ogni Stato parte del Patto che, al momento di diventarne parte non sia ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o in altri territori sottoposti alla sua giurisdizione l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna ad elaborare e approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure per la progressiva attuazione, entro un ragionevole numero di anni fissato nel piano, del principio di istruzione obbligatoria e gratuita per tutti²».

Anche il Patto Internazionale sui diritti civili e politici riprende il diritto di educazione in relazione alla libertà di pensiero, coscienza e religione. All'articolo 18 comma 1, infatti, sostiene la libertà di ogni individuo di adottare una religione o un credo a scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione nell'osservanza dei suoi riti nelle pratiche e nell'insegnamento³.

Per quanto riguarda le convenzioni del Consiglio d'Europa, esse sono particolarmente citate nelle raccomandazioni. La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata dai paesi del Consiglio d'Europa nel 1950 e entrata in vigore nel 1953, è presente come strumento di riferimento per la protezione dei diritti umani nella maggioranza delle raccomandazioni studiate. Solitamente è ricordata in apertura dei documenti come elemento essenziale di conoscenza per la comprensione dei temi trattati ed è quindi affiancata spesso dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Oltre ad essere considerata punto di riferimento in tema di educazione ai diritti umani, di educazione alla cittadinanza democratica, di accesso all'educazione superiore e di diritti delle minoranze, la Convenzione è particolarmente importante nella Raccomandazione 1401 del 1999 dell'Assemblea Parlamentare in tema di educazione alla responsabilità individuale, dove si incoraggiano gli Stati membri a sviluppare iniziative e programmi sulla base dei valori espressi nella Convenzione stessa.

² Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Paolo De Stefani (2001) *Raccolta di strumenti internazionali sui diritti umani*, Venezia, Eurooffset.

³ Patto Internazionale sui diritti civili e politici. De Stefani, *Raccolta strumenti...* cit., p. 45.

Nonostante l'importanza e la portata della Convenzione del 1950, come già detto, essa non contiene un articolo specificatamente dedicato al diritto all'istruzione. Tale articolo è presente invece nel Protocollo addizionale N.1 del 1952 alla Convenzione che diventa perciò riferimento primo primario in tema educativo nel Consiglio d'Europa. L'articolo 2 del Protocollo 1 sostiene in una prima affermazione il diritto all'istruzione come diritto universale, e successivamente riconosce in tale senso il ruolo dello Stato e dei genitori:

«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo stato nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche»⁴.

Le raccomandazioni citano frequentemente anche la Convenzione Culturale Europea, del 1954, considerata dal Consiglio d'Europa importante sostegno del ruolo della cultura e dell'istruzione per la conoscenza e la comprensione reciproca tra i paesi membri. In particolar modo l'articolo 2 della Convenzione Culturale e incoraggia lo studio delle lingue e della storia europea:

«Ogni parte contraente nella misura del possibile: a) incoraggerà allo studio delle lingue, della storia e della civiltà delle altre parti contraenti e concederà le facilitazioni atte a promuovere detto studio nel suo territorio; b) si sforzerà di diffondere lo studio della propria lingua, della propria storia e della propria civiltà sul territorio delle altre parti contraenti e di agevolare i cittadini stranieri lo svolgimento di tali studi nel suo territorio.»⁵

La Raccomandazione 1283 del 1996 dell'Assemblea Parlamentare richiama i principi di questa Convenzione affermando l'importanza dell'apprendimento della storia per la gioventù, di un insegnamento trasparente e una trasmissione di informazioni che consenta di conoscere le differenti civiltà dei paesi europei valorizzando le diversità e, allo stesso tempo, la civiltà comune europea, trovando le affinità. La Convenzione Culturale Europea è

⁴ Protocollo Addizionale N. 1 alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2.

⁵ Convenzione Culturale Europea, art. 2.

richiamata anche dalle raccomandazioni dell'Assemblea Generale in tema di educazione ai diritti umani (Raccomandazione 1346 del 1997) e di accesso delle minoranze all'educazione superiore (Raccomandazione 1353 del 1998), e dalle raccomandazioni del Comitato dei Ministri in tema di accertamento di qualità degli istituti privati (Raccomandazione 1 del 1997), in materia di scienze sociali (Raccomandazione 12 del 2000) e di educazione alla cittadinanza democratica (Raccomandazione 12 del 2002).

La Carta Sociale Europea del 1961, riveduta nel 1996, è richiamata in molti dei documenti analizzati, in particolare nella Raccomandazione 1346 del 1997 dell'Assemblea come garante dei diritti umani in situazioni specifiche, e nella Raccomandazione 1401 del 1999 come sistema di valori di base nella programmazione e nell'iniziativa dei governi.

La Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1987 ed entrata in vigore nel 1989. Lo scopo della Convenzione è quello di rafforzare la protezione nei confronti delle persone private della loro libertà, contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti ai quali spesso sono sottoposti. Per fare questo la Convenzione istituisce un Comitato, che ha carattere preventivo, costituito da esperti indipendenti e imparziali che hanno il potere di effettuare visite in qualsiasi posto si trovino persone private, anche solo temporaneamente, della loro libertà. Questa Convenzione è ricordata nei documenti in cui si enunciano le Convenzioni principali in tema di diritti umani in particolare in situazioni specifiche come detto dalla Raccomandazione 1346 del 1997.

Con la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995, entrata in vigore nel 1998, il Consiglio d'Europa mira a proteggere l'esistenza delle minoranze nazionali per garantire stabilità, sicurezza democratica e pace. Il frequente richiamo a questa Convenzione sottolinea l'importanza crescente attribuita a questa categoria e la forte attenzione nei confronti della tutela al diritto di istruzione di questi gruppi di minoranze. La convenzione quadro all'articolo 12 stabilisce:

«1. Le parti adotteranno se del caso misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali e della maggioranza. 2. In questo contesto le parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli insegnanti,

nonché per quanto attiene all'accesso dei testi scolastici, e faciliteranno i contatti tra studenti e insegnanti di comunità diverse. 3. Le parti si impegnano a promuovere l'eguaglianza di opportunità per le persone appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli.⁶»

Inoltre il successivo art.13 sancisce il diritto delle persone appartenenti alle minoranze nazionali a creare propri istituti educativi privati. La Convenzione, con attenzione speciale ai suddetti articoli appare come riferimento nella raccomandazione riguardante l'educazione ai diritti umani (1346 del 1997), in quella relativa all'accesso delle minoranze nell'educazione superiore (1353 del 1998), e nella raccomandazione sull'educazione alla responsabilità dell'individuo (1401 del 1999).

⁶ De Stefani, *Raccolta di strumenti...* cit., pp. 367-368.